

COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425

Allegato A)

Disciplinare per la concessione in uso di Cappelline /Arcate/ Monumenti o parti di esse site nel cimitero principale di Jesi e in quello rurale di Tabano .

Il presente disciplinare è disposto in attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 151 del 28/11/2012 ed in osservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria .

Costituisce oggetto della presente:

La concessione in uso di Cappelline /Arcate/ Monumenti site nel campo 1° del cimitero principale di Jesi ed una porzione di Monumento sito presso il cimitero rurale di Tabano, cedibile per intero o per 1/3+1/3+1/3 per colonne verticali di n. 4 loculi + 1.

I suddetti beni cimiteriali sono concessi nello stato di fatto e diritto in cui si trovano a corpo e non a misura.

L'esatta individuazione di ogni Cappellina/Arcata/ Monumento posta in concessione, sinteticamente citata nell'allegato C) allegato al bando e al presente disciplinare, è quella riportata nella planimetria rappresentata nel citato Allegato C)

Si da atto che i suddetti beni sono soggetti ai vincoli, alle prescrizioni e autorizzazioni della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici delle Marche nonché del "Prontuario per la esecuzione di interventi edilizi al cimitero principale e ai cimiteri rurali", approvato con deliberazione di G.C. n. 151 del 28/11/2012, dell'Allegato D) (pavimentazioni delle arcate – prescrizioni), del regolamento di polizia mortuaria per tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di risanamento conservativo.

Il valore di ogni bene cimiteriale posto a base d'asta è riportato nell'allegato C) ed indicato per ogni bene o parti di esso.

Possono partecipare all'asta soggetti residenti e non residenti nel Comune di Jesi, Enti e collettività senza scopo di lucro.

Non possono partecipare all'asta per la stessa lotto i componenti dello stesso nucleo familiare.

La concessione a norma del regolamento di polizia mortuaria **può essere disposta per uso di una sola o due famiglie, ovvero per una società legalmente costituita .**

Il diritto di sepoltura privata è concesso nei termini e con le modalità previste dall'art. 56 del vigente regolamento di polizia mortuaria.

Condizione di concessione in uso del bene

Il contratto di concessione conterrà il rispetto di tutte le norme di cui al vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e del presente disciplinare di concessione in uso.

Le Arcate/Cappelline/Monumenti, vengono concesse in uso per la durata di 99 (novantanove) anni rinnovabili ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di polizia mortuaria.

Oggetto della concessione è il diritto d'uso del bene cimiteriale. Il diritto d'uso della concessione cimiteriale non è cedibile a terzi, può essere solamente retrocesso al Comune nei termini previsti dal regolamento di polizia mortuaria, non si può dare in locazione, non può essere oggetto di lucro o speculazione.

Il diritto d'uso si trasmette secondo le modalità di cui all'art. 56 del vigente regolamento di polizia mortuaria

Al concessionario ed ai suoi eventuali eredi è fatto obbligo di accurata conservazione e manutenzione di ogni parte della cappellina, ai sensi dell'art. 57 del vigente regolamento di polizia mortuaria.

Caratteristiche della concessione

La concessione è subordinata all'impegno del concessionario ad eseguire a propria cura e spese, le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo necessarie, attenendosi nell'esecuzione alle prescrizioni del "Prontuario per la esecuzione di interventi edilizi al cimitero principale e ai cimiteri rurali", approvato con deliberazione di G.C. n. 151 del 28/11/2012, dell'Allegato D) (pavimentazioni delle arcate – prescrizioni), del regolamento di polizia mortuaria e di quelle dettate dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, di cui al decreto n.185/2011;

I lavori di cui sopra dovranno essere iniziati entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione e terminati, salvo proroghe motivate, entro i successivi sei mesi.

Le opere di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di restauro e consolidamento sono soggette ad approvazione e relativa autorizzazione da parte dell'ufficio urbanistica del Comune di Jesi tramite idoneo titolo abilitativo e ad autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N 42/2004.

In caso di inadempienza e dopo diffida scritta a provvedere, previa concessione di ulteriore termine, l'Amministrazione sarà in diritto di dichiarare la decadenza della concessione rimborsando soltanto i due terzi del corrispettivo globale della concessione, senza rimborso delle spese di contratto, istruzione e registrazione .

Nelle schede relative a ciascuna cappellina e /o arcata (allegato C) è riportata la descrizione della tipologia della tomba e il numero delle tumulazioni che essa è in grado di ospitare, il tipo di interventi che il concessionario dovrà indispensabilmente eseguire e quelli che, a sua libera scelta, potrà effettuare alle condizioni in precedenza indicate.

In presenza di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo non conformi ai regolamenti e prescrizioni suddette, si provvederà, ai sensi dell'art. 57 comma 2 del vigente regolamento di polizia mortuaria, a stabilire un termine perentorio per il ripristino. Trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al ripristino a spese del concessionario.

Il concessionario si obbliga a che il nome originario della Cappellina/Arcata/ Monumento sia mantenuto a memoria del fondatore del sepolcro, apponendo all'interno della stessa in posizione visibile una targa che riporti la dizione “ Già Famiglia/Confraternita”.

Le Cappelline /Arcate/ Monumenti, saranno concesse previa estumulazione a carico del Comune degli eventuali Resti Mortali ivi tumulati, secondo le modalità previste dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria.

I partecipanti all'asta entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'esito della stessa possono presentare ricorso alla Commissione sia per motivi di legittimità, sia in ordine alla veridicità delle dichiarazioni prodotte da altri partecipanti.

Il ricorso sospende il provvedimento di assegnazione della concessione, sino alla decisione della Commissione.

L'assegnazione definitiva avverrà con specifico provvedimento e con apposito contratto per la durata di 99 (novantanove) anni, rinnovabili.

Il provvedimento di assegnazione può essere revocato con le modalità e nei termini da stabilirsi dall'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione, per motivi di interesse pubblico in relazione all'emanazione di atti legislativi.

Il Comune di Jesi è sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente in dipendenza o connessione al provvedimento di concessione .

Il concessionario ha l'obbligo di conservare tutti i documenti inerenti l'assegnazione, ed esibirli ad ogni richiesta del personale dei Servizi Cimiteriali o di altro soggetto delegato dall'Amministrazione Comunale alla gestione dei servizi cimiteriali, in ordine al rispetto di quanto in esso stabilito

Al concessionario è fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo il diritto acquisito, pena la decadenza del contratto di concessione.